



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, **01 LUG. 2013**

Prot. n. . S171/2013/ **364498** /3.5/1653-11
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Gara d'appalto per affidamento del contratto di progettazione, costruzione e gestione del "COLLEGAMENTO TRAMITE FUNICOLARE A TERRA TRA S. MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE".

NOTA DI QUESITI/RISPOSTE

Alcune imprese interessate a partecipare alla gara in oggetto hanno formulato i seguenti quesiti:

1. Quesito

Le discordanti indicazioni in ordine all'importo del capitale sociale minimo della Società di Progetto contenute, rispettivamente, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Fac-simile di domanda di partecipazione 1B, come integrati giusta determinazione n. 82 di data 05.09.2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità, devono essere risolte considerando prevalente l'importo indicato nell'Avviso di integrazione di bando di gara di data 14.09.2012 pubblicato sulla G.U.C.E. in pari data, pari ad "Euro 120.000,00», ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4, lettera r) del Disciplinare di gara?

Risposta

Si conferma che l'importo minimo del capitale della società di progetto è di Euro 120.000,00.- e pertanto tutti i riferimenti errati contenuti nel disciplinare di gara e nel fac simile di domanda di partecipazione 1B si intendono automaticamente sostituiti, trattandosi di meri refusi materiali;

2. Quesito

E' possibile riunire in raggruppamento temporaneo un'impresa, candidata alla sola gestione dell'impianto, priva di certificazione SOA, ma in possesso - in proprio o in forza di avvalimento - dei soli requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti dal paragrafo 7.1., lettere e) e d) del Disciplinare di gara?

Risposta

Secondo quanto espressamente previsto dal par. 7.2 del disciplinare di gara, i concorrenti che non eseguono lavori (e pertanto l'impresa candidata alla sola gestione dell'impianto) devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 95 del D.P.R.

207/2010, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo, da dimostrarsi in proprio o tramite avvalimento. Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti devono essere posseduti nella misura indicata al punto 7.1 – pag. 13 del disciplinare di gara.

3. Quesito

Dato atto che in base al paragrafo 7.1. del Disciplinare di gara, "I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.P.R. 207/2010, possono in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura pari a 1,5 volte i lavori riportati alle stesse lettere a) e b)", quali sono le modalità per esprimere correttamente la relativa dichiarazione, non espressamente contemplata dai fac-simili predisposti dalla Stazione appaltante?

Risposta

E' sufficiente che il concorrente renda le dichiarazioni di cui al punto 14 lettere a) e b) del modello di dichiarazione Allegato 2 - Modello 2A. Sulla base degli importi dichiarati, l'Amministrazione provvederà a verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 95 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

4. Quesito

La cessione integrale delle partecipazioni societarie dei soci "qualificanti" può intervenire a far data dal rilascio del certificato di collaudo "provvisorio" rilasciato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. ed all'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., che segna il momento in cui può ritenersi ultimata la costruzione dell'opera ed a partire dal quale può avere avvio la gestione dell'impianto?

Risposta

L'articolo 50 duodecies comma 3 della L.P. 26/93 consente l'eventuale cessione delle quote della società di progetto a far data dall'emissione del certificato di collaudo dell'opera di cui all'articolo 26 della L.P. 26/93.

In merito ai sottoindicati quesiti, il competente Servizio Opere Stradali e ferroviarie, con nota di data 1 luglio 2013, ha comunicato quanto segue:

5. Quesito

Dato atto che la responsabilità dei soci è prevista indipendentemente dalla misura di partecipazione alla società di progetto, i soci che hanno concorso a formare i requisiti possono cedere, parzialmente, la propria quota di partecipazione alla società di progetto anche prima del collaudo provvisorio?

Risposta

In risposta al presente quesito, con determinazione del Dirigente n. 54 dd. 01.07.2013, disponibile nel sito www.appalti.provincia.tn.it si è disposto che:

1. qualora il concessionario si sia avvalso della facoltà di costituire una società di progetto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 duodecies della L.P. n. 26/1993, avente capitale sociale minimo di Euro 120.000,00.-, è ammessa la facoltà per i soci, previa documentata comunicazione al concedente, di cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 del D.lgs. 163/2006 e 95 del D.P.R. 207/2010;

2. resta fermo che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi fino alla data di emissione del certificato di collaudo e dunque i medesimi devono mantenere integra la propria quota di partecipazione, almeno entro i limiti della parte di lavori da eseguire e, quindi, dell'ammontare dei corrispondenti requisiti di qualificazione.

6. Quesito

Nell'elaborato "Clausole Tecniche" e in altri elaborati a base gara, è prescritto che:

- a. il tempo di un ciclo di corsa sia inferiore a 10'
- b. il tempo di sosta in stazione sia minimo 60"
- c. velocità massima superiore 25 km/h

Considerando che il percorso è lungo circa 3,7 km e che ci sono due stazioni intermedie si chiede innanzitutto cosa si intende per ciclo di corsa: dalla valle a monte o da valle a monte e ritorno?

Nel primo caso, per rispettare il termine di 10' complessivi, di cui 2' per le due fermate intermedie, è necessario mantenere una velocità media di circa 45 km/h; nel secondo caso, considerando che le fermate intermedie sarebbero 5, sarebbe necessario mantenere una velocità media di circa 89 km/h. In entrambi i casi, si richiede, dunque, di chiarire cosa debba intendersi per velocità massima superiore 25 km/h.

Risposta

Nell'elaborato "Clausole Tecniche" è chiaramente specificato come: "Le prestazioni di cui ai punti a) e b) sono riferite alla modalità di funzionamento della funicolare che non prevede la sosta alle fermate intermedie". Trattandosi inoltre di un sistema di tipo "vai e vieni" con due vetture, è evidente che per ciclo di corsa s'intende il tempo necessario per l'imbarco dei passeggeri, a valle sulla prima vettura ed a monte sulla seconda vettura, sommato al tempo necessario alla prima vettura per andare dalla stazione di valle a quella di monte, corrispondente al tempo necessario alla seconda vettura per scendere dalla stazione di monte a quella di valle, ed al tempo necessario per lo sbarco dei passeggeri dalla prima vettura a monte e dalla seconda vettura a valle.

7. Quesito

Nell'elaborato "Clausole Tecniche", art. 5 e seguenti, viene richiesto che in offerta sia presentato il Progetto Definitivo dell'opera, rispettando l'elenco di elaborati MINIMO di cui all'allegato 2 del suddetto elaborato.

In tale elenco è riportato anche lo schema di contratto di Concessione; rispetto a tale schema si chiede di chiarire se lo schema di contratto posto a base di gara può essere ripresentato in sede di offerta con alcune modifiche e/o integrazioni o se invece obbligatorio ripresentare il medesimo schema posto a base di gara. Inoltre nel medesimo elenco è riportato anche un elaborato denominato elenco in excel e verbali della mappa degli stakeholder, rispetto a tale elaborato si chiede di chiarire quale debba essere il contenuto minimo di riferimento.

Risposta

Lo schema di contratto di Concessione posto a base di gara non potrà subire modifiche o integrazioni e dovrà per tanto essere allegato al progetto definitivo di offerta. L'elenco in excell degli stakeholder dovrà riportare tutti i soggetti portatori di interesse con riferimento alla realizzazione dell'opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno ad esempio essere elencati gli enti che saranno chiamati ad esprimere parere sull'opera quali l'Ente Parco, l'Amministrazione Comunale, i servizi provinciali competenti i soggetti privati coinvolti. Dovranno inoltre essere allegati i verbali di eventuali accordi o autorizzazioni con i sopraccitati soggetti raccolte già in fase di progettazione definitiva.

8. Quesito

Rispetto al tema degli espropri si chiede di chiarire se effettivamente, come pare evincersi dalla strutturazione della procedura e dal Quadro Economico, l'esercizio del potere di espropriazione per pubblica utilità, compreso l'onere del pagamento delle relative indennità resti in capo a Codesta Spett.le Amministrazione, con la sola esclusione dell'attività relativa alla redazione del piano particellare di esproprio che competerà all'aggiudicatario. Diversamente si chiede di precisare quali siano le attività e gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario.

Risposta

Con riferimento agli espropri si conferma che l'esercizio del potere di espropriazione per pubblica utilità rimane in capo all'Amministrazione. Rimane invece onere del Concorrente/Concessionario la redazione degli elaborati tecnici necessari al perfezionamento della procedura espropriativa riassunti agli allegati "All. 2 ELENCO MINIMO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO" e "All. 3 ELENCO MINIMO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO" delle clausole tecniche sotto il paragrafo "Espropri".

9. Quesito

L'art. 37 dello schema di contratto prevede che il Concessionario, contestualmente al collaudo funzionale dell'impianto, presenti una garanzia denominata "seconda cauzione definitiva sulla gestione dell'impianto" costituita mediante fideiussione bancaria irrevocabile "a prima richiesta assoluta" con massimale garantito pari ad Euro 2 milioni. Considerato che tale garanzia non è assolutamente reperibile sul mercato se non per una durata massima di cinque anni, non tacitamente rinnovabile, si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione di precisare se la suddetta garanzia possa avere durata quinquennale, fermo restando l'obbligo del Concessionario di mantenere valida tale garanzia sino alla scadenza della concessione, mediante rinnovo della copertura esistente ovvero stipula ex novo di altra garanzia sostitutiva, almeno 4 mesi prima della scadenza della garanzia originaria, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il risarcimento del danno.

Risposta

Come disposto con determinazione del Dirigente n. 54 dd. 01.07.2013, la seconda cauzione definitiva è prestata per un periodo pari alla durata del contratto o, in alternativa, per un periodo di cinque anni, con l'obbligo, in tal caso, di provvedere, durante tutto il periodo di validità del contratto ed entro ogni termine di scadenza quinquennale della garanzia, al rinnovo della cauzione stessa o alla prestazione di nuova cauzione della durata di cinque anni. Il rinnovo o la prestazione di nuova cauzione dovrà essere effettuato almeno quattro mesi prima della scadenza della garanzia originaria. La violazione di tale obbligo integra un grave inadempimento e configura pertanto un caso di risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

10. Quesito

Come noto la disciplina della società di progetto è contenuta nell'art. 50 duodecies della L.P. 26/93, il quale al comma 3, riprendendo pedissequamente il testo di cui all'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 prevede che il contratto di concessione debba stabilire le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo testando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Alla luce di tale previsione si richiede a Codesta Spett.le Amministrazione se lo schema di contratto posto a base di

gara possa ritenersi integrato dalla disciplina relativa alla cessione delle partecipazioni della società di progetto secondo una previsione del seguente tenore: "... Omissis...".

Risposta

In risposta al presente quesito, con determinazione del Dirigente n. 54 dd. 01.07.2013, si è disposto che:

1. qualora il concessionario si sia avvalso della facoltà di costituire una società di progetto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 duodecies della L.P. n. 26/1993, avente capitale sociale minimo di Euro 120.000,00.-, è ammessa la facoltà per i soci, previa documentata comunicazione al concedente, di cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 del D.lgs. 163/2006 e 95 del D.P.R. 207/2010;

2. resta fermo che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi fino alla data di emissione del certificato di collaudo e dunque i medesimi devono mantenere integra la propria quota di partecipazione, almeno entro i limiti della parte di lavori da eseguire e, quindi, dell'ammontare dei corrispondenti requisiti di qualificazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RA
Per informazioni rivolgersi a:
Rita Pancher - tel. 0461/496430

